

A luglio 575mila assunzioni, il 20,3% riguarda stranieri

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 24](#)

Nasce un hub globale per la ricerca nel settore energetico

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 26](#)

Lavoratori occasionali spese da tracciare se committente è impresa

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 28](#)

Sostenibilità, nel 2025 investimenti da 7 imprese su 10

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 30](#)

A2A investe 72 milioni nel nuovo piano welfare

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 31](#)

Ferrovie, nel Gruppo Fs in arrivo 20mila assunzioni entro il 2029

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 33](#)

Ex Ilva, piano da 8 milioni di tonnellate e nuova gara

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 35](#)

Trasporto su gomma, Itabus accelera sulle linee turistiche

scritto da Annamaria Laurenzano | Luglio 15, 2025

[selezione articoli_15 luglio 2025 37](#)

LAVORO | Locali interrati e seminterrati – chiarimenti: nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5945/2025

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 15, 2025



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), facendo seguito alla [nota n. 811 del 29 gennaio 2025](#), con la quale erano state fornite le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi

2 e 3 dell'art. 65 del d.lgs. 81/2008, con la nota n. 5945/2025 fornisce ora, ai propri ispettori, istruzioni operative e indicazioni specifiche su caratteristiche dei **locali interrati e seminterrati**, criteri di ammissibilità, modalità di verifica e controllo ed irrogazione delle sanzioni.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della nota allegata.

All.ti [Nota-Prot.-n.-5945-del-08072025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Lavoro intermittente – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1180/2025

scritto da Giuseppe Baselice | Luglio 15, 2025



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1180/2025 in allegato, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze dell'abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

L'INL anzitutto ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente *"con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni"* nonché, a prescindere dall'età del lavoratore, *"secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi"*.

Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che *"in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"*.

Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 – ancora pienamente vigente – ha stabilito che *"è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657"*.

Ciò premesso, l'Ispettorato ritiene – d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo, che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. – che l'abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 *"alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657"* è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che *"l'abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi"*

meramente materiale".

All.to [INL1180-2025](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it